

# Furto di energia elettrica: illegittima la contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.

di Elia Corvaglia

Sommario. 1. Introduzione. - 2. La vicenda del Tribunale di Siracusa. - 3. La contestazione in fatto della circostanza aggravante: legittimità e limiti. - 4. Tentativo di una ricognizione giurisprudenziale: esempi di circostanze aggravanti valutative e meramente fattuali: a) L'art. 476 co. 2 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata dall'atto cosiddetto "fidefacente"); b) L'art. 625 co. 1 n. 7 c.p. (furto aggravato dalla destinazione della cosa al pubblico servizio); c) Art. 615-ter co. 3 c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, aggravato dall'interesse pubblico del sistema); d) Art. 585 co. 1 c.p. (lesioni personali aggravate dal coinvolgimento di più persone riunite); e) Art. 4 n. 7 l. 75/1958 (sfruttamento della prostituzione in danno di più persone); f) Art. 612 bis c.p. (atti persecutori aggravati dall'esser compiuti ai danni di minori); **q)** 600-ter c.p. (Riduzione in schiavitù o servitù e tratta di persone aggravati dalla finalità di prostituzione); h) Art. 583 c.p. (lesioni gravissime). - 5. Il provvedimento delle Sezioni Unite. - 6. La risposta della Quinta sezione: la sentenza n. 3741 del 22 gennaio 2024. - 7. Conclusioni, riflessioni.

### 1. Introduzione

La guestione delle legittimità della contestazione in fatto ex art. 521 c.p. e la determinazione dei suoi limiti con la contestazione cosiddetta "rituale" non è cosa nuova. Molteplici sono stati gli spunti offerti dalla giurisprudenza sovranazionale e ancora più numerosi gli interventi dei giudici interni, sia della Cassazione che della Corte costituzionale. Con una sentenza assai recente, la Quinta sezione e le Sezioni Unite sono tornati sul punto e, in particolare, si sono soffermati sulla natura valutativa o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 c.p. (destinazione della cosa oggetto del furto, nella specie energia elettrica, a pubblico servizio). Gli stimoli interpretativi offerti dalla presente vicenda sono molteplici e coinvolgono la stessa sostenibilità della disciplina codicistica in merito alla distinzione del modifiche procedimento tra iure facto. Dopo aver delineato la vicenda, si proporrà una ricostruzione logica del problema attraverso un riferimento sia alla giurisprudenza europea e nazionale, sia alle posizioni dottrinali sul punto. Anticipando la conclusione, si rileverà come la soluzione offerta dalla Quinta sezione dimostri sì una



nuova attenzione alle esigenze difensive dall'imputato, ma rischia anche di complicare una disciplina già di per sé articolata e difficilmente decifrabile. L'auspicio, in attesa di un intervento riformatore complessivo del legislatore, è il superamento del "doppio binario" sancito dal codice e avvalorato dai giudici nazionali.

### 2. La vicenda del Tribunale di Siracusa

Prima di addentrarci nell'analisi delle questioni giuridiche, occorre ricapitolare brevemente i fatti da cui ha preso avvio il presente procedimento e il relativo iter.

Con sentenza del 12/07/2023, il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in quanto l'azione penale non poteva essere instaurata in assenza della querela richiesta con riferimento alla contestazione giuridica di cui in imputazione. La prevenuta, infatti, era stata accusata di essersi impossessata di una quantità indeterminata di energia elettrica attraverso un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione, con l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.). L'imputazione delineata in questo modo, com'è ormai noto, rende il reato procedibile solo a querela della persona offesa a fronte delle modificazioni introdotte dal d.lgs. 150/2022. Il PM, nel corso della prima udienza, aveva provveduto a ridefinire l'imputazione originaria contestando la circostanza aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625 n. 7 c.p.). L'aggravante in questione avrebbe prodotto una modificazione rilevante del regime di procedibilità del reato, posto che solo in presenza di questa lo stesso avrebbe potuto considerarsi procedibile d'ufficio. In altre parole, la riqualificazione del fatto nei termini anzidetti avrebbe reso irrilevante ai fini procedibilità l'assenza della querela della persona offesa. Tuttavia, l'organo giudicante aveva respinto la richiesta del PM, ritenendo la contestazione suppletiva tardiva. Il PM presso il Tribunale di Siracusa aveva proposto allora ricorso in Cassazione, denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale poiché il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per la tardività della contestazione. Il Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento del ricorso, sia rimarcando la legittimità della condotta del PM in merito alla possibilità di proporre una contestazione suppletiva sino alla chiusura del dibattimento, sia evidenziando come non possa intendersi propriamente "suppletiva" la contestazione dell'aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio in presenza di una imputazione che già nella descrizione in fatto faccia riferimento all'energia elettrica. In altre parole, secondo il PG, quando l'imputazione avesse ad oggetto il furto di energia elettrica, l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 c.p. – la cui configurazione, si ripeta,



rende il reato procedibile d'ufficio - è da ritenersi insita nella stessa descrizione del fatto, di tal che l'eventuale contestazione sopravvenuta della predetta aggravante non può ritenersi una nuova contestazione, bensì una mera contestazione in fatto come tale sottoposta alla disciplina meno rigorosa di cui all'art. 521 c.p.p.

La guestione, com'è evidente, è in grado di produrre rilevantissime consequenze sul piano processuale. Qualora la contestazione dell'aggravante in esame dovesse ritenersi una modificazione del fatto originariamente descritto nel decreto che dispone il giudizio, conseguirebbe la doverosa applicazione della disciplina più rigorosa contenuta negli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. la quale, a sua volta, spalancherebbe un'altra questione, ovvero se, in assenza della condizione di procedibilità e dunque innanzi all'obbligo del giudice di rilevare immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sia consentito al pubblico ministero modificare l'imputazione in udienza, anche oltre i termini di legge, mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile d'ufficio. Qualora, invece, si ritenesse che la contestazione dell'aggravante del furto su cosa destinata a pubblico servizio possa ritenersi implicita nella descrizione stessa di qualsiasi furto di energia elettrica, il giudice potrebbe limitarsi ad attribuire in sentenza una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella delineata nell'imputazione. Con riferimento alla fattispecie di furto di energia elettrica, dunque, il confine tra riqualificazione giuridica del fatto e nuova contestazione si dimostra cruciale, ancor più per le rilevanti ripercussioni sotto il profilo della procedibilità.

La Quinta Sezione della Corte di cassazione aveva constatato la sussistenza di un contrasto interpretativo e dunque sottoposto la questione alle Sezioni Unite (Cass. Sez. V provv. di rimessione n. 49934 del 07/12/2023).

### 3. La contestazione in fatto della circostanza aggravante: legittimità e limiti.

La legittimità della contestazione in fatto della circostanza aggravante si è posta in modo manifesto sull'onda di alcune pronunce della Corte EDU. Con la sentenza Drassich c. Italia (2007), in particolare, i giudici sovranazionali, pur presupponendo che la disposizione di cui all'articolo 6 § 3 CEDU non impone alcuna forma particolare, hanno riconosciuto un legame preciso tra il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa ex art. 6 § 3 lett. a) e b) e il diritto per l'imputato a preparare la sua difesa. Pertanto, "se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva". Il che implica che "essi vengano informati in tempo utile non solo



del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data tali La sentenza in esame, in realtà, può essere sottoposta a varie letture<sup>1</sup>. Secondo un primo indirizzo, la pronuncia Drassich deve essere intesa in una prospettiva non formalistica, nel senso che ciò che rileverebbe per essa è che sia possibile per l'imputato comprendere il fatto oggetto della prospettazione accusatoria dal capo d'imputazione e così difendersi in modo adequato. Un secondo indirizzo, invece, richiama la stessa sentenza per evidenziare la necessità di predisporre una contestazione specifica e chiara, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello normativo.

Provando astrattamente a delineare le possibili posizioni, secondo un primo orientamento "garantisco-formale" la contestazione in fatto di una circostanza aggravante non dovrebbe esser mai consentita, proprio perché l'imputato ha il diritto di essere dettagliatamente informato sia sugli elementi di fatto relativi all'accusa mossagli, sia in merito alla loro esatta qualificazione giuridica. Ciò appare sempre meno esigibile alla luce dell'oggettiva complessità dell'ordinamento penale esistente, connotato da numerose fattispecie di pura creazione legislativa, rispetto alle quali non di rado manca un contenuto di disvalore evidente e da tutti percepibile, nonché da ipotesi sempre più frequenti, e spesso irrisolte, di concorso apparente di norme. Tuttavia, ciò risulterebbe altresì necessario per garantire una tutela effettiva del diritto di difesa dell'imputato.

Una recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea (Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9/11/2023 BK, C-175/22) sembra porsi in piena aderenza con tale orientamento. In contrasto con la posizione assunta dal nostro ordinamento, il quale continua a distinguere la contestazione rituale dalla possibilità di procedere con una contestazione in fatto, consentita quando la questione si limiti alla sussunzione del dato storico sub specie iuris, per i giudici "...occorre sottolineare l'importanza determinante della comunicazione della qualificazione giuridica del reato per l'esercizio effettivo dei diritti della difesa. Infatti, tale comunicazione all'imputato, o al suo avvocato, è indispensabile per porre quest'ultimo in condizione di comprendere quanto gli è addebitato, di organizzare di conseguenza la sua difesa nonché, se del caso, di contestare la sua colpevolezza cercando di dimostrare l'assenza di uno o più elementi costitutivi del reato contestato. Di conseguenza, qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può avere un'incidenza

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuseppe Biondi, La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte riformatrici che provengono dal diritto europeo - Uno squardo alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, Diritto penale contemporaneo, 23 aprile 2013, 5 - 7



determinante sull'esercizio dei diritti della difesa nonché sull'equità del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13. Ciò si verifica, da un lato, qualora il nuovo reato prospettato comporti elementi costitutivi nuovi, sui quali l'imputato non ha ancora avuto la possibilità di presentare i propri argomenti. In una situazione del genere, è manifestamente necessario, per garantire l'equità del procedimento, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, che il giudice penale che si pronuncia nel merito informi tempestivamente l'imputato, o il suo avvocato, della nuova qualificazione prospettata, in un momento che gli consenta di predisporre efficacemente la sua difesa, e offra a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo su tale punto". La regola, pertanto, è chiara: qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dell'imputazione, sia che incida sugli elementi costitutivi del fatto, sia che non incida sugli stessi, anche se comporti per l'imputato l'applicazione di una pena meno severa, deve essere tempestivamente comunicata all'imputato (o al suo avvocato), prima della decisione<sup>2</sup>.

Secondo un orientamento opposto, la contestazione in fatto di una circostanza aggravante sarebbe invece sempre consentita quando la descrizione del fatto possa ritenersi sufficientemente chiara, precisa e determinata, pur in assenza di un esplicito richiamo alle precise coordinate normative di riferimento.

Secondo un terzo orientamento intermedio che può denominarsi "garantistico – fattuale" la contestazione dell'aggravante in fatto non può ritenersi a prescindere illegittima, sia per ragioni di economia processuale, sia perché non necessariamente tale operazione si traduce automaticamente in una compromissione del diritto dell'imputato ad essere informato tempestivamente e dettagliatamente in merito all'accusa mossa nei suoi confronti e a predisporre un'idonea difesa<sup>3</sup>. Il criterio discernente la legittimità o meno della contestazione consiste, allora, non tanto nelle modalità processuali con cui la stessa contestazione viene fatta valere, quanto nella natura sostanziale della stessa circostanza aggravante di cui si tratta. Tale orientamento anche alla luce dei plurimi interventi della Corte

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Biondi G., Modifica della qualificazione giuridica dell'imputazione e diritto di difesa. 2024

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988: "nel comma 1 è stato espressamente riconfermato il potere del giudice di modificare nella sentenza la qualificazione giuridica del fatto [...]. Non si è dunque prevista una correlazione obbligatoria fra la decisione sul tema giuridico dell'accusa e le conclusioni del pubblico ministero: ciò indubbiamente sacrifica in qualche misura le esigenze della difesa, in particolare per il caso che la diversa qualificazione giuridica implichi una pena più grave"



costituzionale sul punto, può ritenersi quello sostanzialmente seguito dal nostro ordinamento<sup>4</sup>.

Dopo un intervallo di quasi dodici anni dalla Drassich – periodo nel quale non sono tuttavia mancate importanti statuizioni sul tema, anche a livello internazionale<sup>5</sup> -, con la sentenza cosiddetta "Sorge" (Cass. Sez. Un. sent. n. 24906 del 04/06/2019), la Suprema corte ha proposto riflessioni molto convincenti in ordine all'individuazione del *discrimen* tra le varie ipotesi di contestazioni.

Preliminarmente, la pronuncia si sofferma sul significato della necessaria "chiarezza" della contestazione in fatto richiesta dal codice di rito (Cfr. art. 417 co. 1 lett. b) c.p.p.): con tale formula, "si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adequatamente la propria difesa sugli stessi". La sentenza proseque rilevando che "l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente ii livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato". Pertanto, la chiarezza deve intendersi come un requisito fluido, il quale deve parametrarsi certo sulla natura dell'oggetto della contestazione e, soprattutto, sulla persona dell'imputato.

Proseguendo, fermo restando, dunque, che la contestazione deve comunque avvenire in forma chiara e precisa, non solo nella descrizione fatto ma anche nell'enunciazione delle circostanze aggravanti, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problemi di ammissibilità per quelle circostanze la cui fattispecie normativa si esaurisca in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, posto che in tali casi l'indicazione dei fatti materiali garantirebbe l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente, tale operazione non può ritenersi valida con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta di essi, la previsione normativa includa "componenti

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Quattroccolo Serena, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli, 2011

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Basti pensare alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993. Per una più compiuta disamina sul tema, si rimanda comunque a Cinnirella Claudia, *Determinatezza dell'incolpazione e contestazioni in fatto*, in questionegiustizia.it, 2019

valutative". Con tale precisazione, la Suprema corte ha dunque distinto, in modo condivisibile, quelle circostanze aggravanti la cui sussistenza può accertarsi sulla base di ricognizioni fattuali relative ad elementi inerenti alla persona dell'offeso o del colpevole o alla modalità di estrinsecazione della condotta delittuosa o dai relativi mezzi da quelle che, invece, possono ritenersi sussistenti quando alla condotta stessa "siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative" in base ad una valutazione compiuta primariamente dal PM nella formulazione dell'imputazione. In questo ultimo caso, "ove il risultato di questa valutazione non sia esplicato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale". Comprensibilmente, "non può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse" e, quindi, della scelta operata dalla pubblica accusa fra le tanti possibili conclusioni a cui si può giungere.

# 4. Tentativo di una ricognizione giurisprudenziale: esempi di circostanze aggravanti valutative e meramente fattuali

Per comprendere la portata di tale distinzione può offrirsi qualche esempio concreto.

**a)** L'art. 476 co. 2 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata dall'atto cosiddetto "fidefacente")

Il primo caso, che consente oltretutto di approfondire il metodo discriminativo utilizzato dalla Suprema corte, è oggetto di decisione nella sopracitata sentenza Sorge. La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della Sorge per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, co. 2 c.p., così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, co. 1 c.p.. La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l'illegittimità della sopravvenuta contestazione dell'ipotesi aggravata rispetto a quanto definito nell'originaria imputazione, ancor più rilevando la mancata specificazione dell'atto oggetto di falso. La Suprema corte ha accolto il ricorso: la struttura della fattispecie di cui all'art. 476 co. 2 c.p.<sup>6</sup> comprende, infatti, un elemento materiale, costituito

7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 476 c.p. "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.



dal compimento della condotta su un atto che, nell'implicito riferimento alla disposizione incriminatrice del co. 1, è oggettivamente determinato nelle sue caratteristiche pubblicistiche in quanto formato o comunque manipolato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e insieme anche un elemento valutativo, dato dalla possibilità di qualificare l'atto come facente fede fino a querela di falso, dal che deriva che la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 521 c.p.p. non può ritenersi legittima in assenza di una modifica dell'imputazione che precisi l'atto oggetto della condotta delittuosa e la sua natura "fidefacente".

**b)** L'art. 625 co. 1 n. 7 c.p. (furto aggravato dalla destinazione della cosa al pubblico servizio)

Un altro esempio può porsi con riferimento all'art. 625 co. 1 n. 7 c.p. Com'è noto, secondo la giurisprudenza dominante sul tema, la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Cass. Pen. Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013), dunque l'aggravante deve ritenersi sussistente quando la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.

Con una sentenza del 2021 (Cass. Pen. Sez. V n. 26511 del 13/04/2021), la Suprema Corte, era stata chiamata a decidere in merito alla violazione di legge degli artt. 521 c.p.p. e 648-624-625 co. 1 n. 7, c.p. determinata, nel caso di specie, dall'inosservanza del principio di correlazione tra imputazione inizialmente contestata e sentenza. Secondo la difesa, la Corte d'Appello aveva errato nell'avallare la riqualificazione dei fatti compiuta in primo grado dall'originaria contestazione di ricettazione a quella di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 7 c.p. Al contrario, la parte resistente aveva riaffermato le proprie conclusioni: la contestazione era da ritenersi giustificata alla luce della corrispondenza tra accusa e sentenza e, comunque, pienamente compatibile con l'esercizio del diritto di difesa, ancor più evidenziando il fatto che la diversa configurazione giuridica era stata richiesta dallo stesso imputato. La Cassazione ha invece accolto la prospettazione della difesa: la contestazione dell'aggravante in questione nei modi anzidetti, infatti, è stata realizzata in violazione dell'art. 521 c.p.p. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nella sopracitata sentenza cosiddetta Sorge. La Suprema corte ha risposto alle censure della difesa con un interessante percorso logico: nella prima parte della sentenza i giudici hanno respinto le riserve della parte ricorrente in ordine alla riqualificazione del fatto di cui in imputazione dalla contestazione originaria di ricettazione a quella ultima di furto, in quanto, "costituisce orientamento non controverso sostenere

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni"



che, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussista violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza". Tuttavia, hanno accolto il medesimo ricorso con riferimento alla sopravvenuta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 c.p. considerando la sua natura eminentemente "valutativa": "la considerazione circa l'essere le cose oggetto di furto destinate a pubblico servizio implica necessariamente l'esercizio di un'opzione valutativa che si radica su elementi di fatto, ma impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res e, appunto, sulla sua specifica destinazione. [...] Dunque, la contestazione specifica, nel caso di specie, emerge come ancor più necessaria per individuare quale contenuto di fatto e valutativo intendesse ritenere l'imputazione come fattore di aggravamento del disvalore penale di cui è rappresentativo il reato, alla luce della prova in atti. Risulta evidente, pertanto, come, in concreto, siano risultate fortemente affievolite le garanzie per l'esercizio dei diritti di difesa che fondano la necessità di un'adequata e corretta esplicitazione nell'imputazione di qualsiasi aggravante che comporti una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria".

Con particolare riferimento al furto di energia elettrica, com'è noto da costante giurisprudenza, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 c.p. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa ad un pubblico servizio dal quale viene distolta (Cass. Pen. Sez. ٧ sent. n.1094 del 03/11/2021). La posizione della giurisprudenza della Cassazione in ordine alla natura valutativa o fattuale della presente aggravante non è stata univoca. Secondo una prima posizione, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza senza la necessita di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7 c.p., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico 07/11/2023). servizio (Cass. Sez. IV n. 48529 del Secondo una posizione opposta, deve escludersi la possibilità di ritenere contestata in fatto l'aggravante in parola attraverso il mero riferimento all'oggetto del furto (energia elettrica), senza alcuna esplicitazione circa la destinazione a pubblico servizio (Cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023; Sez. 4, n. 44158 del 03/10/2023; Sez. 4, n. 44169 del 03/10/2023, n. 44159; Sez. 4, n. 44160 del 03/10/2023; Sez. 4, n. 44161 del 03/10/2023; Sez. 4, n.44162 del 03/10/2023; Sez. 4, n. 44163 del 03/10/2023; Sez. 4, n. 44164 del 03/10/2023; Sez. 4, n. 44166 del 03/10/2023). Con una pronuncia dell'11/10/2022, si è espressa sul



punto anche la Quinta Sezione della Corte di cassazione, la quale ha ricondotto la presente aggravante a quelle circostanze aventi un contenuto "valutativo", la cui contestazione, dunque, non può verificarsi legittimamente in assenza di un preciso riferimento analitico. In particolare, la Corte ha nuovamente riaffermato il principio espresso nella sentenza n. 26511 del 2021, ritenendo, a tal proposito, che non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. qualora nell'imputazione tale natura non venga esposta in modo esplicito e ciò, si ripeta, alla luce della natura "valutativa" della presente aggravante (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 40896 del 11/10/2022). Peraltro, è stato precisato che il solo riferimento normativo all'art. 625 n. 7 non può ritenersi sufficiente, atteso che, com'è noto, "il citato n. 7) dell'art. 625 descrive una serie di fattispecie alternative" che dunque devono essere adeguatamente individuate dall'accusa.

**c)** Art. 615-ter co. 3 c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, aggravato dall'interesse pubblico del sistema)

Un ulteriore esempio di circostanza valutativa, come tale non contestabile in fatto ex art. 521 c.p.p., può rinvenirsi altresì con riferimento all'art. 615-ter co. 3 c.p., circostanza che prevede un aggravamento della pena guando l'accesso abusivo ad un sistema informativo riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma 3, c.p., sono da ritenersi "di interesse pubblico" solo i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ossia destinati al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti, e non anche quelli a vario titolo riconducibili all'esercizio di diritti, pur di rilevanza collettiva, costituzionalmente tutelati (Cass. Pen. V n. 24576 del 16/03/2021). La Quinta Sezione della Corte di cassazione era stata chiamata ad esprimersi in merito alla legittimità della contestazione in fatto della presente aggravante in presenza di un capo d'imputazione che, invece, si era limitato ad indicare, quali norme violate, l'art. 615-ter co. 1) e 2) n. 1 c.p. e, per quel che qui rileva, aveva ascritto all'imputato l'accusa di essersi introdotto abusivamente "nel sistema informatico della banca dati delle Forze di Polizia". Rispondendo nel merito del ricorso, la stessa Corte ha evidenziato che la qualificazione di un sistema informatico come sistema di interesse pubblico richiede componenti valutative che devono essere individuati "anche sulla scorta delle indicazioni di fonte comunitaria, avendo riguardo all'interesse dell'attività, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l'attività stessa è istituzionalmente collegata per individuare, pure nell'ambito di attività poste in essere da soggetti privati, quelle di rilievo pubblicistico". Pertanto, non può essere contestata in fatto la circostanza in



esame quando non siano altresì menzionate nel capo di imputazione le valutazioni qualitative richieste (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 7541 del 25/11/2022).

**d)** Art. 585 co. 1 c.p. (lesioni personali aggravate dal coinvolgimento di più persone riunite)

Altri tre casi sfociati a risultati opposti rispetto a quelli ora illustrati consentono di comprendere ulteriormente la portata pratica dei criteri esaminati nella In un altro caso, la Suprema corte era stata chiamata a decidere in merito alla legittimità della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 585 co. 1 c.p. (fatto commesso da più persone riunite) in assenza di uno specifico riferimento normativo nel capo d'imputazione. Stavolta, la Corte di cassazione ha ritenuto legittima l'iniziativa dell'organo giudicante, posto che la descrizione del fatto evincibile dal capo d'imputazione, dalla quale si poteva cogliere con chiarezza il contemporaneo coinvolgimento di almeno tre persone, aveva già nettamente messo in evidenza quegli elementi materiali sufficienti a far comprendere con chiarezza l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 585 co. 1 c.p. senza il bisogno di ulteriori interventi valutativi da parte dell'accusa (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 22120 del 28/04/2022).

**e)** Art. 4 n. 7 l. 75/1958 (sfruttamento della prostituzione in danno di più persone)

Sulla base delle medesime ragioni ora esposte, la Terza sezione della Cassazione si è pronunciata con esito favorevole in ordine alla legittimità della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art, 4 n. 7 l. 75/1958, che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso in danno di più persone. Anche in tal caso, pur in assenza di una esplicita contestazione normativa o letterale nel capo in imputazione, il mero riferimento alle tre donne agevolate dal ricorrente nello svolgimento dell'attività di meretricio, può ritenersi sufficiente ai fini della contestazione in fatto dell'aggravante di cui in intestazione, atteso che la fattispecie risulta in tal modo sufficientemente determinata nella sua materialità senza la necessità di ricorrere ad ulteriori attività valutative (Cass. pen. Sez. III 28483 del 10/09/2020).

**f)** Art. 612 bis c.p. (atti persecutori aggravati dall'esser compiuti ai danni di minori)

In un altro caso, i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi in merito ad una controversia tra vicini che era poi sfociata in una denuncia per stalking dopo campagna persecutoria dipanatasi con minacce e molestie insistenti. La difesa aveva eccepito la violazione di legge in relazione alla contestazione dell'aggravante di aver commesso il fatto delittuoso ai danni anche di minori,



poiché essa era stata esplicitamente inserita soltanto in sede di udienza preliminare, mediante l'aggiunta del richiamo all'art. 612 bis co. 3 c.p., mentre l'imputazione notificata al ricorrente con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari fatto non cenno. La Suprema corte ha respinto la tesi difensiva. Dalla contestazione testuale del delitto in esame, infatti, si poteva comprendere con chiarezza che le offese e le minacce fossero state rivolte direttamente ai figli minorenni della coppia di vicini di casa del ricorrente e che tali comportamenti li avessero soggiogati psicologicamente, tanto da indurli (insieme ai genitori) in uno stato di ansia ed agitazione. Dall'istruttoria, quindi, è emerso il diretto coinvolgimento dei minori nella campagna persecutoria, come vittime designate dall'imputato, il quale rivendicava, anzi, di mal sopportare nei vicini proprio i giochi rumorosi dei bambini. Ebbene, (anche) "per l'aggravante prevista dall'art. 612 bis c.p., comma 3, che non ha contenuto valutativo, è ammissibile la sua contestazione in fatto, quando nell'imputazione vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, riferiti ai minori che siano stati coinvolti direttamente nella campagna persecutoria ed idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa. Infatti, detta aggravante non implica alcun tipo di valutazione giuridica da parte della pubblica accusa, essendo collegata semplicemente alla constatazione dell'aver diretto gli atti persecutori nei confronti di minori, circostanza di fatto perfettamente leggibile nella complessiva imputazione formulata a carico degli imputati, sin dall'inizio del procedimento" (Cass. Pen. Sez. V. sent. n. 28668 del 09/06/2022).

La presente decisione, si osservi, permette oltretutto di ritener chiusa l'eventuale questione che avrebbe potuto sorgere in merito alla natura di tutte quelle circostanze aggravanti che facciano riferimento all'età della persona offesa, specie in materia sessuale (ad esempio, l'609-ter c.p.). Ovviamente, se tale risultato interpretativo avrebbe potuto raggiungersi pacificamente alla luce dei chiari principi già enunciati nella sentenza "Sorge", cionondimeno non si può che apprezzare la presenza di un'esplicita statuizione sul punto da parte della Suprema corte come quella di cui si tratta.

**g)** 602-ter c.p. (Riduzione in schiavitù o servitù e tratta di persone aggravati dalla finalità di prostituzione)

Proseguendo nella trattazione, si propone una sentenza della Cassazione relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 602-ter c.p. Due giovani ragazze di nazionalità rumena erano state costrette a prostituirsi all'interno di un immobile dell'imputato. Le sentenze di merito avevano ritenuto sussistente l'aggravante sopracitata (riduzione in schiavitù o servitù e tratte finalizzate allo sfruttamento della prostituzione), pur non essendovi stata alcuna esplicita contestazione nell'imputazione formulata dalla pubblica



accusa.

La Corte di cassazione ha confermato la legittimità della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 602-ter c.p., posto che, nel descrivere la genesi della tratta e le condizioni della riduzione in servitù, è risultato evidente da un punto di vista sostanziale il riferimento alla finalizzazione dell'attività di prostituzione ("...tutte le settimane, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato"). L'applicazione dell'aggravante in esame non ha implicato alcuna valutazione giuridica da parte della pubblica accusa, essendo collegata alla constatazione della finalizzazione alla prostituzione delle condotte di reato p. e p. agli art. 600 e 601 c.p. emersa con chiarezza nell'imputazione (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 01104 dell'11/11/2021).

### h) Art. 583 c.p. (lesioni gravissime)

Per chiudere la disamina, si cita un'ultima sentenza della Cassazione in merito al reato di lesioni. Tale decisione appare particolarmente interessante, sia perché, pur essendo del 2018, dunque anteriore alla già citata sentenza Sorge, ha preannunciato le valutazioni successive della Suprema corte in ordine alle questioni già trattate, sia perché, in realtà, pare già suggerire dubbi potenzialmente destabilizzanti in merito alla sostenibilità logica degli stessi criteri distintivi. Il caso si riferiva ad un incidente avvenuto nel settembre 2011 tra un autoveicolo e un motociclo, in conseguenza del quale tutte le persone coinvolte avevano finito col riportare lesioni personali. In particolare, uno di essi aveva subito lesioni ritenute "gravissime". Ora - senza approfondire le famose questioni in merito alla natura circostanziale della fattispecie in esame -, è ben noto che l'articolo 583 enuncia una serie di "circostanze aggravanti" parametrate alla gravità delle lesioni cagionate. In particolare, le lesioni devono ritenersi gravissime quando cagionino una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., mentre la difesa aveva lamentato l'assenza della documentazione mediconecessaria qualificare la lesione come "insanabile". legale La Corte di cassazione con sentenza del 22 maggio 2018 ha respinto il ricorso, rilevando che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, già la contestazione aveva menzionato le lesioni gravissime patite dalla persona offesa (pur essendo state né qualificate e quantificate). Ne consegue che la successiva specificazione delle condizioni che danno luogo a tale tipologia di lesioni certamente non realizzerebbe alcuna mutazione del fatto. Ad avviso del collegio, è condivisibile il principio secondo il quale, in tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni laddove risulti acquisita agli



atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia. Come già anticipato, sembra evidente, in primo luogo, che la Corte già preannunci la distinzione tra le circostanze aggravanti valutative e quelle meramente fattuali rilevanti ai fini della circoscrizione dell'ambito operativo dell'art. 521 c.p.p. Tuttavia, come già detto, sembrano però evidenti alcune perplessità in merito alla nozione di "valutatività", per così dire. Ci si può chiedere ad esempio, se un'imputazione che si limiti a qualificare in termini precisi una data aggravante in assenza, però, dell'indicazione dei presupposti logici che abbiano condotto la pubblica accusa alla relativa contestazione non possa in realtà risolversi in una effettiva compromissione del diritto dell'imputato a conoscere l'accusa mossagli e, dunque, del suo diritto di difesa. In altre parole, sembra evidente che un'interpretazione più garantistica dei criteri Sorge con riguardo alla contestazione in fatto delle circostanze aggravanti valutative può indurre a ritener necessaria, in assenza di una esplicita statuizione normativa, non solo l'indicazione del risultato della valutazione, ma anche dei presupposti che hanno condotto l'accusa a ritenere la sussistenza dei dovuti requisiti qualitativi o quantitativi. Questo, perlomeno, con riferimento a quelle aggravanti che possono esser l'esito di valutazioni "tecniche".

### 5. Il provvedimento delle Sezioni Unite

Con un provvedimento del 3 gennaio 2024, le Sezioni Unite avevano restituito gli atti alla Quinta sezione penale ritenendo "non adequatamente motivata" la ragione della rilevanza del contrasto individuato. Con particolare riferimento al primo motivo - quello relativo alla legittimità della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (furto avente ad oggetto cose destinate a pubblico servizio) – la Corte rimettente, proseguono le Sezioni Unite, non avrebbe chiarito perché l'aggravante di cui si controverte debba considerarsi di contenuto "valutativo", posto che la costante giurisprudenza sul tema ha da tempo esplicitato l'inequivoca natura oggettiva del bene sottratto. In altre parole, le Sezioni Unite non hanno ritenuto adequatamente motivata la questione inerente alla natura valutativa o meno della circostanza aggravante in esame con riferimento al furto di energia elettrica, ancor più evidenziando che sulla sussistenza della destinazione ad un pubblico servizio del bene in questione si è creata una solida giurisprudenza condivisa e risalente. A ben vedere, dunque, con il presente provvedimento, la Quinta sezione era stata invitata a riflettere ulteriormente in ordine alla natura valutativa della circostanza aggravante in questione, anche se dietro tale rilievo non può non leggersi una questione giuridica ancora più profonda, ovvero la circoscrizione della nozione di "valutatività".

## 6. La risposta della Quinta sezione: la sentenza n. 3741 del 22 gennaio 2024

Dopo il provvedimento di restituzione del 3 gennaio 2024, la Quinta sezione è tornata sul caso che aveva dato originariamente luogo al provvedimento di remissione alle Sezioni Unite.

Con particolare riferimento al motivo oggetto del presente procedimento, la Cassazione, dopo aver menzionato le plurime posizioni dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla nozione di "destinazione a pubblico servizio", ha ripercorso la complessa diatriba giuridica svoltasi negli anni precedenti in merito alla natura oggettiva dell'aggravante in esame a proposito dell'energia elettrica. In particolare, ha rilevato la Corte, "soprattutto in passato, dottrina e giurisprudenza hanno dubitato della configurabilità della aggravante in relazione al furto di energia distribuita agli utenti. Secondo la giurisprudenza più risalente e un tempo consolidata, la sottrazione da parte dell'utente di energia elettrica mediante congegni che escludano ii regolare funzionamento del contatore non può ritenersi aggravata ai sensi dell'art 625, primo comma, n. 7, quarta ipotesi, cod. pen., poiché l'attività del colpevole, esplicandosi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali, e a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità, ma si limita ad ottenere, in virtù della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo, l'illecito fine di usufruire di detta energia senza pagarne ii prezzo". "Solo dopo molti anni", continua la Quinta sezione, "si è palesata la tesi opposta, via via riaffermata e divenuta dominante, secondo cui, nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusive e diretto alla rete elettrica dell'Enel, l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, quarta ipotesi, cod. pen. è configurabile indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti; ciò in quanto le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> "In dottrina, si considera destinata a pubblico servizio qualunque cosa che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per la qualità ad essa inerente, serva (attualmente) ad un uso di pubblico vantaggio. In giurisprudenza, e condivisa l'opinione secondo cui occorre avere riguardo alla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali e che e destinate appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati. I beni indicati al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. non si identificano certo perché la lore fruizione e pubblica, ma per la lore destinazione alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (Cass. pen. Sez. VI, n. 698 del 03/12/2013)"

effetti provocati dall'azione delittuosa". Proprio alla luce di ciò, proprio, dunque, le problematiche interpretative analizzate e ripercorse nella pronuncia, "confermano la natura valutativa della circostanza", in quanto dimostrerebbero che la destinazione a pubblico servizio non costituisce una qualità già intrinseca e manifesta correlata al bene del quale si tratta (energia elettrica), immediatamente risultante dal mero riferimento ad essa (anche se arricchita dalla specificazione di un allaccio diretto alla rete), ma rappresenta invece il frutto di un'interpretazione implicante valutazioni di carattere sia socio-politico, precisa argutamente In conclusione, tale sentenza si dimostra cruciale sotto plurimi profili. In primo luogo, consente di addivenire ad un'ulteriore precisazione in ordine ai parametri minimi che consentano di ritenere legittima la contestazione in fatto di una circostanza aggravante. In secondo luogo, tuttavia, allarga la nozione di "valutatività", arrivando a ricomprendervi al suo interno non solo le valutazioni tecniche, funzionali alla verifica della sussistenza di connotazioni qualitative o quantitative in ordine condotta di cui in imputazione, ma anche le valutazioni giuridiche, che, in quanto tali, possono essere il frutto di un'evoluzione interpretativa, la quale a sua volta può essere lo specchio di un avvicendamento di valori e sentimenti sociali di particolare complessità.

### 6. Conclusioni, riflessioni

Anche a seguito di tale sentenza, è possibile finalmente comprendere come da un punto di vista, per così dire, "funzionale", possa contestarsi in fatto l'aggravante della destinazione della cosa oggetto del furto a pubblico servizio (625 co. 1 n. 7 c.p.). E' legittima la contestazione in fatto quando il riferimento all'aggravante in esame sia espressa attraverso il mero

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cass. Sez. V 4741 del 22/01/2024, parag. 5.5.2: "...è diffusa l'opinione della dottrina amministrativistica, secondo cui è necessaria una valutazione di carattere eminentemente politico che, riconoscendo la prevalenza degli interessi collettivi su quelli particolari nelle attività di un determinate servizio, istituisca quest'ultimo come servizio pubblico, dotandolo di una particolare disciplina legislativa.

A tal proposito, e in una visione prospettica più ampia, non va sottaciuta l'incidenza delle "diverse fasi storiche" (Corte cost., sent. n. 150 del 2020, par. 13), o del contesto economico, politico e sociale di riferimento (Corte cost., sent. n. 2 del 1986, par. 6) nelle scelte discrezionali e mutevoli del legislatore (da ultimo, Corte cost., sent. n. 7 del 2024, par. 17); incidenza che emerge nella complessa evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di informazione, servizio pubblico e sistema radiotelevisivo, a partire da Corte cost., sent. n. 59 del 1960, per giungere alle decisioni degli anni Novanta (v. ad es., Corte cost., sent. n. 112 del 1993).

Insomma, è evidente la natura valutativa dell'aggravante oggetto di esame, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore".



riferimento letterale, da intendersi in un senso non rigido ma elastico. Una compiuta contestazione, infatti, richiede che la valutazione accusatoria, nel senso della ritenuta destinazione della cosa a pubblico servizio, sia resa esplicita non necessariamente in modo letteralmente corrispondente alla formula normativa ("con la circostanza aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio"), ma quantomeno con l'espressa qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio ovvero con l'adozione di formulazioni testuali che descrivano in termini equivalenti detta aggravante (Cass. Sez. V n. 3741 del 22/01/2024). E' invece illegittima la contestazione in fatto quando, in assenza di un minimo richiamo letterale alla destinazione della cosa al pubblico servizio, sia presente nell'imputazione il solo riferimento normativo all'art. 625 co. 1 n. 7 c.p., atteso che, come già affermato sopra, la disposizione in esame fa riferimento a fattispecie diverse, tra cui l'esposizione delle cose per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, che pertanto devono specificatamente individuate dall'accusa (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 40896 del 11/10/2022). In ultimo, nulla questio, ovviamente, in ordine alla contemporanea presenza sia del riferimento normativo sia di quello letterale. La controversia qui delineata sembra essere, per il momento, risolta. Tuttavia, è evidente che, come già accennato, il percorso qui trattato sembra aver riproposto una questione ancora più radicale, ovvero l'individuazione del confine tra la nozione di evidenza fattuale e "valutatività" in materia di circostanze aggravanti. La sentenza Sorge, infatti, (peraltro citata dalle stesse Sezioni Unite) ha evidenziato in modo chiaro la distinzione tra le circostanze meramente fattuali e quelle cosiddette valutative, nel senso che, si ripeta, solo queste ultime presupporrebbero una valutazione in ordine alla sussistenza di connotazioni qualitative o quantitative della condotta. Il problema interpretativo, in altre parole, sembra spostarsi sull'individuazione dei limiti oltre il quale lo sforzo dell'interprete si tramuti in una valutazione vera e propria come tale rilevante, come già evidenziato, sul profilo della contestazione in fatto. Provando a riproporre alcuni esempi, è certamente logico presumere che, quando l'imputazione faccia riferimento al coinvolgimento di tre persone, possa ritenersi integrata da un punto di vista materiale l'aggravante di cui all'art. 585 co. 1 c.p. in materia di lesioni, o l'art. 4 n. 7 l. 75/1958 in materia di prostituzione, o ancora l'art. 609-octies c.p. nell'ambito dei reati sessuali, posto che evidentemente non è richiesto un particolare sforzo interpretativo per comprendere che "tre persone" corrispondono alla nozione di "pluralità", "più persone". All'opposto, è evidente la natura "valutativa" dell'aggravante di cui all'art. 583 co. 1 n. 1), posto che, in tal caso, per una legittima contestazione in fatto della presente aggravante, l'accusa sarebbe tenuta a chiarire nell'imputazione i giorni di malattia o, perlomeno, altri elementi che possano far presumere la gravità dell'offesa. Oppure, allo stesso tempo, è evidentemente valutativa l'art. 517 bis c.p.9, considerato che, in questo caso, occorrerebbe precisare nell'imputazione la denominazione e le caratteristiche degli alimenti o delle bevande che giustifichino una loro maggiore tutela alla dell'ordinamento vigente. Ancora, specie alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza qui trattata, è chiaramente valutativa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. (fatto commesso contro una persona incaricata di pubblico servizio). Com'è noto, infatti, pur essendo stata precisata la nozione di "pubblico servizio" in più parti del nostro ordinamento, v'è sempre un dibattito giurisprudenziale molto acceso in ordine alla riconduzione di certe categorie lavorative all'interno di tale connotazione qualitativa<sup>10</sup>. È evidente, dunque, che sono da intendersi "valutative" anche quelle aggravanti che presuppongano valutazioni di ordine socio-giuridico di modesta complessità, come, ad esempio, l'indicazione della destinazione del bene o l'individuazione delle attività ritenute di pubblico interesse. Nel mezzo. però, continua а porsi una zona grigia. In particolare, è sempre più evidente il divario tra il diritto delle aule dei Tribunali e quello "laicamente" percepibile dalla generalità dei consociati, di tal che valutazioni che per una difesa tecnica possono darsi per assodate in realtà possono nascondere insidie interpretative per altri<sup>11</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> "Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti"

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Senza dilungarsi troppo sul tema, è ormai un principio condiviso l'idea che la qualità di incaricato di pubblico servizio si fondi su un criterio oggettivo, connesso alla natura delle funzioni in concreto svolte, a prescindere dal fatto che possano assumere forma privatistica. La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha proposto valutazioni articolate, ad esempio riconducendo entro tale categoria gli impiegati che svolgano attività di bancoposta (Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 10875 del 06/03/2017), i bidelli (Cass. pen. n. 4814/1993) e i conduttori televisivi (Cass. pen. n. 5508/1996), oltre ai custodi dei cimiteri e i portalettere, escludendo invece gli addetti ai parcheggi comunali (Cass. n. 9880/1998), gli organizzatori di corsi di formazione finanziati con fondi regionali e comunitari (Cass. pen. n. 12278/2020) o l'ausiliario del traffico (Cass. pen. n. 38877/2006). Cfr. Rosini Barbara, *Il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità*, Padova, 1998

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Si proverà qui a delineare sbrigativamente una riflessione, magari rinviando ad altra sede per un suo ulteriore approfondimento. La questione, a parere di chi scrive, può risolversi anche provando ad individuare il vero destinatario delle prescrizioni normative della CEDU, della Costituzione e del codice di rito e, in relazione a ciò, la determinazione dell'estensione dell'onere informativo.

Fermo restando che il diritto a conoscere l'accusa è da ritenersi l'espressione del diritto di difesa dell'imputato, si può in primo luogo sostenere che il dovere informativo di cui all'art. 6 § 3 CEDU possa ritenersi rispettato innanzi all'incontro tra la precisione descrittiva dell'accusa nel formulare l'imputazione e la particolare

professionalità che ci si potrebbe attendere dalla difesa tecnica in ordine all'identificazione delle questioni giuridiche che in essa possono esser sottese. In altre parole, si può immaginare che la legittimità della contestazione in fatto di una circostanza aggravante possa derivare anche da una completa descrizione del fatto sotto il profilo meramente materiale, dando per assodata una sufficiente consapevolezza da parte della difesa tecnica degli orientamenti interpretativi ormai consolidati in merito alla lettura "giuridica" degli stessi elementi fattuali. Qualora, invece, il vero riferimento sia l'imputato, si può delineare una interpretazione più garantistica: in tal caso, la pubblica accusa sarebbe chiamata non solo a descrivere in modo chiaro e completo il fatto di cui in imputazione, ma sarebbe altresì tenuta a specificare quelle indicazioni che giustifichino la riconduzione del fatto stesso entro le precise fattispecie desumibili dall'ordinamento esistente, magari alla luce delle coordinate interpretative più consolidate. Quest'ultima interpretazione può ritenersi preferibile per le seguenti ragioni. E' evidente, infatti, che è l'imputato ad essere il vero destinatario dell'onere informativo dell'accusa. Lo dimostra, in primo luogo, la lettera dell'6 della CEDU. In secondo luogo, è la stessa CEDU a sancire il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa, dunque, ancor più alla luce della mancanza nel nostro ordinamento di un'espressa previsione di legge che consenta l'autodifesa, è logico immaginare che lo stesso debba avere almeno l'esigenza di conoscere gli addebiti mossigli, anche al solo fine di organizzare ed attuare un "embrione" di difesa che poi verrà eventualmente approfondita e corretta durante il procedimento penale. In terzo luogo, si deve prendere atto dello sforzo della giurisprudenza interna tendente ad un effettivo recepimento delle garanzie convenzionali predisposte dall'art. 6 § 3, lett. (a) e (b), CEDU, come articolate dalla Corte di Strasburgo, talvolta anche attraverso interpretazioni estensive funzionali a forzare alcune norme processualistiche interne. A tal proposito, oltre alla già citata sentenza Sorge, non può non farsi riferimento ad una luminosa, seppur risalente, sentenza della Corte costituzionale, la quale già nel 1993 rifletteva sulla portata vincolativa dell'art. 6 CEDU qualificandolo come un "diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile". Dunque, "poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne conseque che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato".

Compreso, allora, che è l'imputato e non la difesa ad essere il destinatario del diritto a conoscere l'accusa in modo chiaro, preciso e tempestivo, ne conseguirebbe che la nozione di "chiarezza" dovrebbe intendersi parametrata sì alle caratteristiche del fatto e dell'aggravante, ma anche e soprattutto all'imputato astrattamente inteso, sicché non può pretendersi che lo stesso possa essere chiamato a conoscere quegli indirizzi interpretativi che (disgraziatamente) finiscono col delineare una realtà



A ben vedere, dunque, la questione della legittimità della contestazione in fatto può essere disinnescata da un comune sforzo riformatore che coinvolga prima il legislatore e poi la giurisprudenza. Occorre, dunque, circoscrivere l'ambito della rilevanza penale a quei soli fatti il cui disvalore possa ritenersi percepibile in una dimensione fattuale concreta e, comunque, preesistente alla qualificazione giuridico-penale. Anche in questo modo, infatti, si giungerebbe a facilitare il ruolo dell'accusa nello svolgimento dei compiti che le sono propri, a partire, appunto, dalla determinazione dell'imputazione. Nel mentre, tuttavia, consapevoli anche della necessaria lentezza che ogni processo riformatore dovrebbe richiedere, sembra preferibile anteporre l'esigenza garantistica evincibile con chiarezza dalla normativa e dalla giurisprudenza sovranazionale e, dunque, superare la distinzione tra la contestazione in fatto e quella rituale, imponendo all'accusa la predisposizione di un adequato onere informativo a favore della difesa, sempre. La distinzione tra le varie forme di contestazioni, provando ad ipotizzare, più che determinare consequenze sul piano procedimentale, potrebbe esprimersi sul piano informativo. In altre parole, ci si potrebbe attendere presidi rituali più severi nei casi in cui la contestazione produca una modificazione dell'imputazione nella ricostruzione del fatto storico e, invece, limitarsi ad un mero avviso ritualmente notificato alla difesa in relazione alla possibilità di sussumere il medesimo fatto fattispecie normative diverse da quelle enunciate dall'accusa. Sempre, però, escludendo la possibilità di procedere ad una nuova contestazione in assenza di una preventiva comunicazione all'imputato.

giuridica separata e distinta da quella meramente fattuale-descrittiva. In altre parole, seguendo un concetto condiviso dalla dottrina in materia di dolo, si dovrebbe richiedere l'enunciazione di imputazioni che risultino comprensibili perlomeno da un punto di vista "laico".